DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 1979

che autorizza la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i guanti, a maglia non elastica né gommata, esclusi quelli della categoria 10, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche, della voce ex 60.02 della tariffa doganale comune (codice Nimexe : 60.02-50, 60, 70, 80), categoria 11, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(79/130/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la domanda a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato che il governo francese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 17 gennaio 1979 al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i guanti, a maglia non elastica né gommata, esclusi quelli della categoria 10, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche, della voce ex 60.02 della tariffa doganale comune (codice Nimexe : 60.02-50, 60, 70, 80), categoria 11, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa, originari di Taiwan, è soggetta ad un contingente quantitativo comunitario ripartito tra gli Stati membri con regolamento (CEE) n. 3020/77 della Commissione, del 30 dicembre 1977 [1], confermato con regolamento (CEE) n. 255/78 del Consiglio del 7 febbraio 1978 [2] ;

considerando che non è stato possibile realizzare in questa occasione una ripartizione dei contingenti secondo le necessità dei mercati rispettivi ; che di conseguenza sussistono disparità tra le condizioni di importazione nei vari Stati membri e che l'uniformazione delle stesse può essere soltanto progressiva ;

considerando che per il settore industriale interessato esistono difficoltà le quali si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell'occupazione, nonché in una progressiva perdita della sua parte di mercato ;

considerando che le importazioni che hanno motivato la domanda, rischiano di aggravare le predette difficoltà per via del loro notevole volume ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione della Commissione del 12 maggio 1971 [3], in particolare dall'articolo 1 ;

considerando che non si deve estendere tale autorizzazione all'ammontare globale delle domande di licenza che hanno motivato la domanda,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo di importazione presentate dopo il 7 gennaio 1979 erano all'esame delle autorità francesi alla data di adozione della presente decisione. Tuttavia questa autorizzazione non si estende alla quantità di 50 000 paia che deve essere ripartita tra coloro che hanno domandato i predetti titoli :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 60.02 (codice Nimexe : 60.02-50, 60, 70, 80), categoria 11	Guanti a maglia non elastica né gommata, esclusi quelli della categoria 10, di lana, di cotone, o di fibre tessili sintetiche

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1979.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

(1) GU n. L 357 del 31. 12. 1977, pag. 51.
(2) GU n. L 39 del 9. 2. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 121 del 3. 6. 1971, pag. 26.